

M_D GCIV

prot.

E-11/85645

Di v. 11

data

17.11.2010



PARTENZA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IV Reparto -11^ Divisione- 1^ Sezione

1^ Sezione dott. M. Ruberti
fax 06.4986.2585
e-mail r4d11s1@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4
00185 - Roma -

A

**TUTTI GLI ENTI
LORO SEDI**

e, p.c.

**OO.SS.
LORO SEDI**

OGGETTO: - CCNI per la distribuzione del FUA 2010 – Sottoscrizione definitiva;
- Assegnazione del Fondo Unico di Sede 2010.

Seguito circolari:

- a) E/11-44607 del 1° giugno 2010 (trasmissione allegati PPL, Turni e Reperibilità anno 2010);
- b) E/11-60695 del 30 luglio 2010 (sottoscrizione ipotesi di Accordo FUA 2010);
- c) E/11-60804 dell'2 agosto 2010 (sostituzione allegati PPL, Turni e Reperibilità 2010).

In data 4 novembre 2010 ha avuto luogo la sottoscrizione definitiva del "*Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'A.D. anno 2010*".

Detto accordo recepisce - per tutto quanto non modificato - l'ipotesi di Accordo sottoscritto in data 23 luglio 2010 e contestualmente si conforma alle osservazioni espresse dagli organi certificatori, PdCM/DFP e MEF/DRGS/IGOP-ACLP con note del 27 settembre 2010 rispettivamente prot. n° 42753 e 81766, sospensivamente condizionanti la stipula definitiva del CCNI sul FUA 2010 all'adeguamento ai predetti rilievi.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dall'intesa, facendo riferimento per ciascuna di esse all'articolo e all'oggetto delle stesse.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla disciplina, novellata, concernente i criteri di distribuzione del Fondo Unico di Sede e sulla parte dispositiva della circolare relativa alla procedura di assegnazione/liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di Fondo Unico di Sede.

• **Art. 4 (Accantonamento delle risorse e contingenti per gli sviluppi economici del personale dell'anno 2010)**

Le parti negoziali - preso atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 3 novembre 2010 del CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della difesa, concernente il nuovo sistema di classificazione e gli sviluppi economici all'interno delle aree funzionali - hanno confermato l'accantonamento lordo datoriale di € 38.379.160,68 per il finanziamento degli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 CCNL 14.9.2007, ribadendo i contingenti di personale cui attribuire, dal 1° gennaio 2010, la fascia retributiva immediatamente superiore.

Di seguito si riporta lo specchio riepilogativo che illustra per ciascuna Area funzionale i previsti passaggi economici dalla fascia retributiva inferiore a quella immediatamente superiore:

area funzionale	passaggio retributivo	n. di unità di personale
Terza	Dalla fascia 5 ^a alla 6 ^a fascia retributiva	43
Terza	Dalla fascia 4 ^a alla 5 ^a fascia retributiva	42
Terza	Dalla fascia 3 ^a alla 4 ^a fascia retributiva	307
Terza	Dalla fascia 2 ^a alla 3 ^a fascia retributiva	329
Terza	Dalla fascia 1 ^a alla 2 ^a fascia retributiva	893
Seconda	Dalla fascia 4 ^a alla 5 ^a fascia retributiva	169
Seconda	Dalla fascia 3 ^a alla 4 ^a fascia retributiva	2.318
Seconda	Dalla fascia 2 ^a alla 3 ^a fascia retributiva	7.936
Seconda	Dalla fascia 1 ^a alla 2 ^a fascia retributiva	7.556
Prima	Dalla fascia 2 ^a alla 3 ^a fascia retributiva	2.233
Totale		21.826

- **Art. 5 (Riassegnazione al FUA dei differenziali retributivi)**

La disposizione è stata soppressa in quanto materia già regolata dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e, conseguentemente, non afferente all'ambito di competenza della contrattazione integrativa.

- **Art. 6 (Posizioni organizzative)**

E' stato confermato l'accantonamento lordo datoriale di € 2.525.281,00 destinato al finanziamento delle p.o. ed il contingente complessivo di 1.723 unità, mentre, in ottemperanza al disposto degli artt. 5, co. 2 e 40, co. 1 del DLgs n. 165/2001 che hanno ridefinito gli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva ed alla legge si è espunto dall'Accordo il "collegato in materia di posizioni organizzative" che conteneva i criteri per l'attribuzione ed il riconoscimento delle medesime, i quali, costituiscono pur sempre oggetto di informazione alle parti sindacali. L'annesso A si limita, quindi, ad individuare la tipologia degli incarichi conferibili.

- **Artt. 12, 12-bis, 12-ter e 13 (Fondo Unico di Sede)**

- **Ammontare del Fondo e assegnazione delle risorse.**

All'esito degli accantonamenti operati per finanziare la totalità delle voci che compongono il FUA dell'Amministrazione Difesa, è confermata la somma di € 30.945.476,97 da destinare al Fondo Unico di Sede.

La misura *pro capite* dell'acconto FUS 2010, da erogare entro il 31 dicembre 2010, è pari ad € 745,92 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Come noto, l'*importo medio pro capite* costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno presso ciascun Ente dell'A.D., consente la formazione di un budget d'Ente qualificato come Fondo Unico di Sede.

La distribuzione di detto Fondo avrà luogo tra i dipendenti in servizio nell'anno 2010 presso gli Enti dell'A.D., sulla base degli accordi conclusi in sede di contrattazione locale, nel rispetto dei criteri fissati dal CCNI sul FUA 2010.

Ne consegue, quindi, che l'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori si discosterà da quello "medio" utilizzato per quantificare il Fondo sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia in ragione della ripartizione tra le differenti finalità di impiego effettuata da ciascun Ente, sia in virtù delle differenziazioni - all'interno di ciascun Ente - tra lavoratore e lavoratore, dovute alla traduzione in concreto degli specifici criteri di distribuzione del FUS convenuti localmente a alla misura dell'apporto individuale.

L'importo al lordo degli oneri a carico del lavoratore dovrà essere assoggettato alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore (8,80% fondo pensione stato e 0,35% fondo credito) e all'IRPeF.

Si rammenta che è illegittima l'adozione in sede locale di criteri di riparto basati su "meccanismi distributivi c.d. a pioggia".

Ai fini del pagamento dovrà tenersi conto delle seguenti regole:

- personale trasferito: al pagamento del FUS a favore del personale trasferito nel corso dell'anno da un Ente della Amministrazione Difesa ad altro Ente della Amministrazione Difesa dovrà provvedere l'Ente presso il quale il dipendente prestava servizio al 1° gennaio 2010, anno di riferimento del citato emolumento, osservando ovviamente, per i rispettivi periodi, i criteri stabiliti dalla contrattazione locale dei diversi Enti di impiego;
- Enti soppressi: per gli Enti soppressi la gestione del FUS dovrà essere assicurata da parte degli attuali nuovi Enti d'impiego, previo contatto con gli uffici stralcio appositamente costituiti presso gli Enti di provenienza;
- assunzioni e cessazioni di personale: qualora in un Ente, nel corso dell'anno, si verifici un incremento della consistenza numerica del personale in servizio, dovuta esclusivamente ad *assunzione a seguito di concorso pubblico*, ovvero *transito all'impiego civile di personale militare* verrà assegnata una quota aggiuntiva di FUS proporzionale al numero di mesi di servizio prestati presso l'Ente. L'aumento, invece, della consistenza numerica del personale dovuta a fattispecie differenti dalle due previamente citate (es. mobilità esterna, comando da altre amministrazioni ecc...) non determinerà alcuna variazione dell'ammontare del fondo di sede che, pertanto, dovrà essere distribuito includendo anche il personale di nuova acquisizione, nei limiti delle risorse assegnate. Analogamente, nel caso di cessazioni a qualsiasi titolo (dimissioni, pensionamento, licenziamento ecc... ma anche comando e mobilità), il FUS dell'Ente non subirà una variazione in diminuzione e l'intero ammontare, comprensivo della parte non impiegata per remunerare il personale cessato, verrà ripartito tra i dipendenti rimasti in servizio nell'Ente.

➤ **Enti dell'Area periferica.**

Per quanto sopra esposto, ciascun Ente destinatario del FUS dovrà richiedere i fondi, negli anzidetti limiti finanziari, alla competente Direzione di Amministrazione per il conseguente pagamento delle spettanze agli aventi diritto.

➤ **Enti dell'Area centrale.**

Per quanto riguarda il personale dell'Area Centrale, alla cui liquidazione del trattamento economico accessorio provvede la scrivente, gli Enti di appartenenza – e solo ed esclusivamente detti Enti centrali - dovranno far pervenire – possibilmente anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo r4d12s0@persociv.difesa.it oltre che per via ordinaria – alla 12^a Divisione della D.G., nel rispetto del limite di spesa che verrà a breve comunicato a ciascun Ente con apposita nota della D.G., gli elenchi dei percettori (files formato excel) in ordine alfabetico con indicazione, a fianco di ciascun nominativo, dell'importo da corrispondere a titolo di assegnazione FUS 2010.

➤ **Agenzia Industrie Difesa.**

Le assegnazioni dei fondi ed i correlati ordini di accreditamento per le competenze a titolo di acconto FUS 2010 per le esigenze delle unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa saranno effettuati in favore delle Direzioni di Amministrazione con la medesima procedura seguita per gli Enti periferici della Difesa.

➤ **Criteri per la distribuzione del FUS.**

Le parti in sede di contrattazione nazionale integrativa, conformandosi ai rilievi espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno provveduto ad indicare alla contrattazione locale l'esatta ripartizione del Fondo Unico di Sede tra le differenti finalità d'impiego (art. 12-bis) ed il limite percentuale massimo delle risorse destinabili al finanziamento degli istituti di pertinenza del FUS (art. 12-ter).

In particolare, è stato precisato che il Fondo Unico di Sede dovrà essere utilizzato per promuovere significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, compensando le seguenti attività:

- a) turnazioni connesse a fattispecie diverse dalla guardiania, nel caso in cui le esigenze fossero maggiori o nuove rispetto alle assegnazioni già specificamente operate ai sensi dell'art. 10, co. 2;
- b) reperibilità connesse a fattispecie diverse dalla guardiania, nel caso in cui le esigenze fossero maggiori o nuove rispetto alle assegnazioni già specificamente operate ai sensi dell'art. 10, co. 2;
- c) bonifica campi minati, nel caso in cui le esigenze fossero maggiori o nuove rispetto alle assegnazioni già specificamente operate ai sensi dell'art. 10, co. 2;

- d) lavoro straordinario, nel caso in cui le risorse di cui all'art. 30 del CCNL 16.2.1999 fossero esaurite;
- e) incentivazione della produttività individuale nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività di lavoro o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, ovvero, nella compiuta definizione delle innovazioni e ristrutturazioni in corso di realizzazione.

Le risorse del Fondo Unico di Sede destinate al finanziamento delle predette attività saranno come di seguito ripartite:

- per finanziare le attività di cui alla lett. a), fino al 20% del Fondo;
- per finanziare le attività di cui alla lett. b), fino al 20% del Fondo;
- per finanziare le attività di cui alla lett. c), fino al 5% del Fondo;
- per finanziare le attività di cui alla lett. d), fino al 5% del Fondo;
- per finanziare le attività di incentivazione di cui alla lett. e), in ogni caso una misura non inferiore al 60% del Fondo.

Il finanziamento delle attività di cui alle lett. a) e b) non potrà comunque eccedere il 30% delle risorse del Fondo Unico di Sede.

All'art. 13 sono indicati i criteri di riferimento nell'ambito dei quali la contrattazione locale dovrà procedere alla conclusione degli accordi propedeutici alla distribuzione del Fondo Unico di Sede.

In particolare, il co. 2 elenca taluni tipi di assenza coperti da particolari garanzie per i quali non dovranno effettuarsi decurtazioni delle somme spettanti a titolo di FUS in tutti i casi in cui la presenza in servizio concorra quale elemento di valutazione.

Il co. 3, invece, individua la disciplina cardine attorno alla quale ruota il meccanismo di erogazione delle somme destinate a remunerare l'incentivazione della produttività individuale.

La somma assegnata a titolo di acconto FUS dovrà essere erogata integralmente entro il 31 dicembre p.v., subordinatamente alla verifica in corso d'anno dell'effettivo apporto partecipativo dei dipendenti e del raggiungimento dei risultati. Rimane ferma l'effettuazione della verifica finale, successivamente al 31 dicembre 2010, all'esito della quale verrà determinato l'importo effettivamente spettante per l'anno 2010 a ciascun dipendente e si potrà procedere ai conguagli (saldo FUS 2010) nei limiti delle risorse ulteriormente disponibili accertate nel 2011 (somme cd. variabili e somme derivanti da minori esigenze per altre finalità).

Il dirigente dell'Ente ovvero il responsabile dello stesso, quando non sia a titolarità dirigenziale, corrisponderà quindi il FUS in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti ed al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto prestato dal dipendente e diversificherà, pertanto, il *quantum* da attribuire a ciascuno di essi secondo una scala che include tutti i valori compresi tra l'unità (1) e l'unità maggiorata del 10% (1+ 10% = 1,1).

- **Artt. 14 (Informazione alle OO.SS.)**

Conformemente all'art. 6, lett.A), co. 3, CCNL 16.2.1999, ai soggetti sindacali stipulanti gli accordi locali in materia di distribuzione del FUA/FUS dovranno essere forniti, a richiesta, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS.

- **Allegati 9 e 10 (Indennità per Turni ed indennità per Reperibilità)**

L'Amministrazione, nel rispetto del disposto degli artt. 5, co. 2 e 40, co. 1 del DLgs n. 165/2001 che escludono dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, conformandosi al rilievo espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha novellato la disciplina degli Allegati in tema di "*lavoro turnario*" e "*reperibilità*", escludendo la necessità della previa contrattazione integrativa in caso di esigenza, da parte dell'Amministrazione, di ricorso alle predette tipologie di lavoro.

La presente è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it – area circolari e altra documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Enrica Preti)
F.to Enrica Preti